

Gentili Clienti

Loro sedi

Roma, 8 febbraio 2021

Informativa n. 3/2021

**Oggetto: Nuova rivalutazione dei beni strumentali di impresa.**

**1. Premessa**

L'art. 110 della legge n. 126/2020 del 13 ottobre 2020, di conversione del Decreto n. 104/2020 (decreto Agosto), dispone, per le imprese che adottano i Principi Contabili Nazionali, la possibilità di effettuare una rivalutazione agevolata dei beni strumentali e delle partecipazioni qualificate risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Nello specifico, le principali novità riguardano:

- l'eliminazione del vincolo delle categorie omogenee (la rivalutazione può essere effettuata anche solo su un singolo bene);
- la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione (in questo caso la rivalutazione avrebbe efficacia ai soli fini civilistici e contabili);
- l'aliquota agevolata dell'imposta sostitutiva dovuta per estendere l'efficacia della rivalutazione anche ai fini fiscali.
- La rivalutazione agevolata deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
- Si evidenzia che:
- per le imprese il cui periodo coincide con l'anno solare, la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020 con riferimento ai beni e alle partecipazioni iscritti in contabilità.
- per le imprese con periodo non coincidente con l'anno solare, la rivalutazione dovrà avvenire sulle attività qualificate iscritte nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

**2. Beni rivalutabili**

L'articolo 110, comma 1 della legge n. 126/2020 dispone che possono essere oggetto di rivalutazione agevolata i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

Detta operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non è necessario, quindi, rivalutare tutti i beni

appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.

La Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto, nel richiamato articolo 110, un nuovo comma 8-*bis* per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Rimangono esclusi dalla possibilità di rivalutazione agevolata:

- i beni merce;
- le partecipazioni per le quali non sussiste il rapporto di controllo o di collegamento in maniera ininterrotta almeno dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- le commesse;
- i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing;
- beni strumentali acquistati durante l'esercizio 2020;
- le partecipazioni acquistate durante l'esercizio 2020, iscritte tra le immobilizzazioni quali partecipazioni di controllo o di collegamento;
- partecipazioni, anche di collegamento e di controllo, che sono iscritte nell'attivo circolante.

Si può rilevare che la categoria degli immobili non risulta esclusa dalla rivalutazione, sempreché il bene immobile non costituisca bene merce (come nel caso di società di costruzione).

### **3. Soggetti ammessi**

Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.

Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

### **4. Agevolazione ai fini civilistici e contabili**

In base a quanto disposto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 342/2000, il limite massimo delle rivalutazioni è dato dai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

La rivalutazione di un'attività qualificata può essere effettuata utilizzando o il criterio d'uso o il criterio del valore di mercato.

La rivalutazione dei valori può essere eseguita con tre diversi metodi:

- rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, mantenendo inalterata l'originaria durata dei processi di ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico, determinando un allungamento del processo di ammortamento se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, ovvero procedendo con l'incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite;
- riduzione del fondo ammortamento con conseguente stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

In ogni caso l'applicazione di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che deve poi essere ripartito lungo la vita utile residua dell'immobilizzazione.

La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o di un bene materiale, di per sé, non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Nel bilancio in cui è stata eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e, pertanto, l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Sebbene non sia previsto l'obbligo di una perizia di stima quale condizione necessaria per l'attribuzione del valore rivalutato ai singoli beni, gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare nelle rispettive relazioni i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata attestando che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall'art.11 della Legge n. 342/2000. Pertanto è raccomandabile, quanto meno per i beni con valori più significativi, supportare la rivalutazione con stime o perizie asseverate preferibilmente redatte da professionisti terzi.

Dal punto di vista civilistico, la rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto, con l'iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio.

#### **5. Estensione dell'agevolazione anche ai fini fiscali**

Ai sensi dell'articolo 110, comma 4 del c.d. "Decreto Agosto" il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% dei maggiori valori iscritti, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella Legge di bilancio 2020, è evidente, considerato che l'aliquota prevista per i beni ammortizzabili era del 12% mentre per i beni non ammortizzabili era del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:

- la prima rata avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le restanti due rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.

Nella circolare n. 14/2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati. L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo.

Inoltre, tali importi potranno essere versati tramite la compensazione di altri crediti di imposta, ai sensi del Decreto legislativo n. 241/1997.

## **6. Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione**

Per le imprese che optano per la rilevanza fiscale dei beni rivalutati, il saldo attivo di rivalutazione dà luogo a una riserva in sospensione d'imposta tassabile in caso di distribuzione, sicché, qualora si procedesse alla attribuzione ai soci, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 5, della legge n. 342 del 2000 (a cui il "decreto agosto" rimanda), le somme attribuite concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della società che dei soci, risultando, per questi ultimi, imponibili a norma degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR, ovvero quali dividendi.

In linea di continuità rispetto alle precedenti edizioni della rivalutazione, è riconosciuta la possibilità, per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei beni rivalutati, di affrancare la riserva in sospensione d'imposta tramite il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.

Poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi percepiti.

- Per le società di capitali, l'affrancamento fa venire meno la necessità di pagare il "conguaglio" d'imposta all'atto della distribuzione del saldo attivo, mentre i soci rimangono tenuti a tassare il saldo attivo ricevuto alla stregua di un dividendo, al pari di quanto avviene all'atto della distribuzione del saldo non affrancato.
- Diversamente, per le società di persone, l'affrancamento determina un incremento del costo fiscale della partecipazione del socio, poi ridotto in misura corrispondente all'atto della distribuzione. In questo caso l'affrancamento esaurisce ogni obbligo tributario, con possibilità di distribuire al socio la riserva senza più oneri a carico di quest'ultimo.

Per i soggetti in contabilità semplificata, invece, come statuito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 5/2001, non si applicano le norme che disciplinano il saldo attivo di rivalutazione, essendo quest'ultimo un valore legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi soggetti, dunque, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

## **7. Gli effetti fiscali della rivalutazione sul saldo attivo di rivalutazione**

L'operazione di rivalutazione, come detto in precedenza, comporta la formazione di un saldo attivo di rivalutazione, ossia la rilevazione nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni al netto della relativa imposta sostitutiva.

La disciplina civilistica e fiscale del saldo attivo di rivalutazione è contenuta nell'articolo 13 L. 342/2000, che viene espressamente richiamato anche dalla recente legge di rivalutazione ex articolo 110 del "Decreto Agosto".

Dal punto di vista civilistico, l'articolo 13 L. 342/2000 prevede:

- al comma 1 che "il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione";
- al comma 2 che "la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non

applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”.

Quindi, sulla base di quanto sopra esposto, il saldo attivo può essere imputato alternativamente:

- a capitale sociale;
- ad una riserva esplicitamente individuata e denominata facendo riferimento alla legge di rivalutazione applicata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Le riduzioni di questa riserva possono avvenire esclusivamente con le modalità dei commi 2 e 3 dell'articolo 2445 cod. civ., ovvero:
  - a) l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (comma 2);
  - b) la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (comma 3).

Nel caso di utilizzo della riserva per la copertura delle perdite di esercizio, non sarà possibile procedere a distribuzione di utili fino a che la riserva non sia stata ricostituita, salvo il caso in cui l'assemblea straordinaria abbia deliberato la riduzione definitiva.

Considerando che il saldo attivo può essere imputato al capitale sociale (ipotesi meno usuale) o in una riserva (ipotesi più frequente), che però è vincolata in maniera simile al capitale sociale, tanto che il legislatore ha previsto le “cautele” del comma 2 e 3 dell'articolo 2445 cod. civ. e del divieto di distribuzione di utili in caso di utilizzo per coperture delle perdite, possiamo concludere che il saldo attivo di rivalutazione, da un punto di vista civilistico è assimilabile ad una riserva di capitali.

Viceversa, da un punto di vista fiscale il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva di utili in sospensione d'imposta tassata solo in caso di una sua distribuzione. Infatti tale tipologia di riserva viene definita “moderata”, ovvero si crea il presupposto impositivo solo quando tale posta viene esternalizzata e non quando l'utilizzo è interno come nel caso di utilizzo per copertura delle perdite di esercizio.

La distribuzione del saldo attivo di rivalutazione comporta una duplice tassazione:

- in capo alla società (a meno che non si proceda all'affrancamento);
- in capo ai soci come dividendi.

Per quanto concerne le modalità attuative del prelievo viene previsto che:

- le somme attribuite ai soci aumentate dell'imposta sostitutiva (in maniera proporzionale all'importo distribuito) costituiscono reddito imponibile per la società e per i soci in caso di distribuzione della riserva o di riduzione del capitale sociale (articolo 13, comma 3, L. 342/2000);
- se la distribuzione avviene tramite riduzione di capitale sociale, le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, devono avere per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. Si tratta chiaramente di una clausola antielusiva, volta ad evitare l'aggiramento dell'articolo 13, comma 3, L. 342/2000, in base alla quale si considera prioritariamente distribuita la parte di capitale costituita dall'imputazione di riserve di rivalutazione.

Alle riserve in sospensione di imposta non si applica la presunzione ex articolo 47, comma 1, Tuir, secondo la quale si considerano prioritariamente distribuiti l'utile di esercizio e le riserve di utili indipendentemente dalla delibera assembleare adottata.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate attraverso due risposte ad istanza di interpello si è espressa in materia di saldo attivo di rivalutazione. In particolare:

- con la risposta n. 332/E/2019 è stato esaminato il caso in cui una società procede a distribuire il saldo attivo di rivalutazione non affrancato generando in tal modo un duplice presupposto impositivo: in capo alla società e ai soci. In tale contesto l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il saldo attivo di rivalutazione è da considerarsi una riserva di utili formati nel periodo d'imposta della distribuzione, di conseguenza:
  - a) per quanto attiene all'imposizione societaria, "...in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d'imposta non oggetto di affrancamento, deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all'aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società); pertanto, la riserva in sospensione d'imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta”;
  - b) per quanto concerne il trattamento fiscale dei soci, “trattandosi di riserve, per quanto sopra argomentato, formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell'esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio (e ha costituito, appunto, il presupposto impositivo per la tassazione dei medesimi utili in capo alla società istante), si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal contribuente non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della sopra menzionata legge n. 205 del 2017, bensì la regola generale; conseguentemente, la società istante dovrà operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento calcolata sull'ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori, come dichiarato in istanza, di partecipazioni qualificate”.
- con la risposta n. 316/E/2019 viene trattato il caso relativo ad una società che, a seguito di operazione di fusione per incorporazione, intende utilizzare il saldo attivo per coprire le perdite derivanti dall'allocazione di un disavanzo da fusione. In questo caso l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, poichè la differenza da annullamento “deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d'imposta, lo stesso sarà tassabile. Nulla impedisce all'istante di coprire contabilmente la suddetta “differenza da annullamento” attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra, per le motivazioni sopra esposte, la riserva da rivalutazione”

#### **8. Decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione**

Per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l'articolo 110 del c.d. “Decreto Agosto” ha previsto che, in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in

ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale, i maggior valori assoggettati all'imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2021, in particolare ai fini di:

- deducibilità degli ammortamenti;
- computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del *plafond* di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
- disciplina relativa alle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Particolare attenzione meritano la disciplina delle società di comodo e la determinazione della base di calcolo ai fini del test di operatività ex art. 30 della Legge 724/1994: i maggiori valori fiscali, infatti, dall'anno d'imposta 2021 produrranno effetti sul calcolo della media triennale del valore dei beni ammortizzabili ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi minimi presunti.

In merito alla determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.

## **9. Valutazioni di convenienza**

I possibili **vantaggi** della rivalutazione risultano essere i seguenti:

- incremento degli ammortamenti che è possibile computare in deduzione (a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021);
- incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2482-*bis* codice civile (già nel bilancio dell'esercizio 2020); in altri termini, gli effetti patrimoniali consistono nella possibilità di disporre di un strumento tecnico e legale – di contrasto dei possibili effetti negativi della pandemia da Covid-19 nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 – atto a rafforzare la composizione del patrimonio netto;
- minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2024);
- maggiore *plafond* per calcolare le manutenzioni deducibili ex articolo 102, comma 6, del TUIR (a partire dal bilancio del 2021);
- il versamento dell'imposta sostitutiva 3% ed il contemporaneo affrancamento 10% del saldo attivo di rivalutazione, se da una parte determina un costo complessivo del 13% (per i soggetti in contabilità ordinaria), dall'altro sostituisce, nel caso delle società di capitali, le imposte Ires 24% ed Irap 4,82% (aliquota ordinaria per la Regione Lazio) ordinariamente dovute, con un evidente risparmio prospettico di natura fiscale (del 15,82% per le società di capitali);
- possibilità di riallineare il differenziale tra il valore contabile ed il valore fiscale dei beni.

Di seguito si propone in forma tabellare, un'ipotesi di rivalutazione che permette di apprezzare il risparmio fiscale conseguibile. In particolare, si ipotizza una rivalutazione di euro 100.000 "spalmata" su un arco temporale di cinque anni:

Anno	Ammortamento annuo	Valore residuo ammortato	Imposta sostitutiva 3%	Minori imposte su ammortamenti	Risparmio fiscale netto di imposta sostitutiva	Risparmio progressivo conseguito
2020	0	100.000	0	0	0	0
2021	20.000	80.000	1.000	5.746	4.746	4.746
2022	20.000	60.000	1.000	5.746	4.746	9.492
2023	20.000	40.000	1.000	5.746	4.746	14.238
2024	20.000	20.000	0	5.746	5.746	19.984
2025	20.000	0	0	5.746	5.746	25.730
<b>Totale</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>28.730</b>	<b>25.730</b>	<b>25.730</b>

E' agevole concludere che, a fronte di un costo complessivo di euro 3.000 (dovuto all'imposta sostitutiva dovuta), il risparmio fiscale conseguibile risulta di euro 28.730 lordi. In definitiva il risparmio netto ammonterebbe ad euro 25.730 nell'arco temporale quinquennale ipotizzato.

Tra gli **svantaggi** della rivalutazione si rilevano:

- potenziali conseguenze negative negli indici di affidabilità (relativamente al calcolo del valore dei beni strumentali, che viene incrementato);
- possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le cd. "società di comodo" (articolo 30 della Legge n. 724/1994);
- conseguenze derivanti dalla distribuzione del saldo di rivalutazione monetaria;
- in caso di rivalutazione di beni immobili costituiti da aree edificabili, la necessità di indicare il valore rivalutato quale valore imponibile ai fini IMU.

## **10. Casi particolari**

### **• Riallineamento solo fiscale per l'avviamento**

Per effetto della legge di Bilancio 2021 è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei disallineamenti a qualunque titolo esistenti tra il valore di bilancio e il valore fiscale dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che in genere derivano da organizzazioni aziendali come, per esempio, a seguito di operazioni di fusione o di conferimento eseguite nel 2019 o in anni precedenti. Questo perché sia l'avviamento che le altre attività immateriali devono risultare nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Nei fatti, il riallineamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali non riguarda operazioni effettuate nel 2020.

Appare doveroso, però, evidenziare che, mentre la rivalutazione è ammessa anche solo civilistica per i beni immateriali, intesi giuridicamente protetti, non sembra che ciò possa avvenire per l'avviamento e per le altre attività immateriali.

Infatti, il citato comma 8-*bis*, richiama il solo articolo 14 della legge n. 342/2000, ai sensi del quale si consente l'applicazione della relativa imposta sostitutiva (3%), per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo.

In sostanza, per l'avviamento e per le altre attività immateriali è ammesso solo il riallineamento e non la rivalutazione con esclusivi effetti civilistici.

L'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati deve essere accantonato in apposita riserva in sospensione d'imposta, che può essere affrancata, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

• **la rivalutazione delle partecipazioni**

La norma prevede la rivalutazione agevolata anche per le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

In via preliminare occorre operare una distinzione tra le partecipazioni le cui plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione siano tassabili con regime ordinario e le partecipazioni le cui plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione rientrino nel regime *participation exemption* (c.d. "PEX") in quanto aventi i requisiti previsti dagli articoli 87 e 58 del TUIR per l'applicazione di detto regime.

Il regime pex prevede un'esenzione la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:

se è un soggetto Ires, la percentuale è del 95%;

se è un soggetto Irpef, la percentuale è del 50,28%.

Se però dalla cessione emerge una minusvalenza, questa è totalmente indeducibile per i soggetti Ires, mentre per quelli Irpef è indeducibile nella misura del 50,28%.

Affinché una partecipazione possa fruire del regime PEX, come detto, deve soddisfare una serie di requisiti:

- l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
- l'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- l'esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale o industriale;
- la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

Una volta analizzate le due categorie si può dedurre come la maggior convenienza nel rivalutare le partecipazioni si ha nel caso di partecipazioni c.d. "no pex", ovvero partecipazioni che non godono di esenzione per la realizzazione di una plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione. Il motivo della maggior convenienza sta nel fatto che pagando l'imposta sostitutiva sul maggior valore della partecipazione rivalutata, nel momento in cui si verifica la cessione della stessa e la realizzazione di una plusvalenza, questa non concorre interamente alla formazione del reddito imponibile tassabile con regime ordinario, ottenendo così un risparmio (23%) dato dalla differenza tra la percentuale di tassazione in regime ordinario (26%) e la percentuale effettivamente pagata al momento della rivalutazione a titolo di imposta sostitutiva (3%).

Al contrario, questo vantaggio è ridotto in presenza di partecipazioni c.d. "pex" (partecipazioni le cui plusvalenze/minusvalenze non concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile), in quanto la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile per il solo 5% dell'importo (per i soggetti Ires) e per il solo 49,72% dell'importo (per i soggetti Irpef).

Cordiali saluti.

Bruno Vaudo